

STATUTO dell'associazione

"COMUNITA' EMMAUS BOLOGNA ODV"

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione denominata «Comunità Emmaus Bologna odv».

Art. 2 - SEDE

2.1) L'Associazione Comunità Emmaus Bologna ODV ha sede legale in via Vittoria 7/A, 40068 San Lazzaro di Savena (BO).

L'eventuale cambiamento di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche dell'atto costitutivo, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti il cambio di indirizzo.

2.2) E' possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria o straordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.

Si intende come sezione secondaria una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

La sede staccata sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

Art. 3 - SCOPI E PRINCIPI ISPIRATORI - ATTIVITA'

3.1) SCOPI E PRINCIPI ISPIRATORI- L'Associazione ha esclusivamente fini di solidarietà, quindi non di lucro. Essa nasce dall'incontro di persone provenienti da diverse esperienze che hanno deciso di unire le proprie volontà, forze ed azioni per aiutarsi vicendevolmente a soccorrere coloro che più soffrono in tutto il mondo, nella condivisione e nella solidarietà fraterna che rende Popoli e Persone reciprocamente interdipendenti.

L'Associazione garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari. Le attività sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è formata da volontari che accettano di vivere e diffondere gli ideali ed i valori del Movimento Emmaus fondato dall'Abbé Pierre nel 1949 in Francia, i cui principi sono esposti nel Manifesto Universale sottoscritto a Berna il 25/05/1969 e la cui organizzazione è regolata dagli Statuti adottati a Montreal (Canada) il 4/07/1971.

L'Associazione propone e chiede ai propri Soci l'impegno a «servire per primo il più sofferente», agendo

ovunque secondo le proprie capacità affinché ogni Persona, Società, Nazione, possano vivere, affermarsi e realizzarsi nello scambio reciproco, nella reciproca partecipazione con una reale pari dignità.

L'Associazione propone e sceglie come metodo di impegno la creazione, il sostegno e l'animazione di occasioni e realtà ove tutti, sentendosi liberi e rispettati, possano rispondere alle proprie primarie necessità e aiutarsi reciprocamente.

3.2) ATTIVITA' - L'Associazione propone e pratica come primo mezzo di sostentamento quello del lavoro «marginale» di recupero e riciclo di materiali secondo le normative vigenti in materia (Legge 266/91, art.5), che permette di ridare valore ad ogni oggetto nella salvaguardia dell'ambiente, nonché di moltiplicare le possibilità di interventi concreti a sostegno di iniziative e progetti sociali di solidarietà, sia in Italia che nei Paesi impoveriti nel Sud del Mondo.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (1)
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione si propone inoltre di:

- a) creare , sostenere e gestire una Comunità Emmaus aperta all'accoglienza di ogni Persona, senza distinzione di sesso, idee, razza, convinzioni politiche e religiose o altro, che accetti la proposta di vita di servizio, condivisione, lavoro e lotta nonviolenta secondo gli ideali e valori del Movimento Emmaus; comunità quindi di Persone che nel rispetto reciproco lavorano non solo per il proprio mantenimento ma anche e soprattutto per sostenere progetti di promozione umana, ovunque sia richiesto e necessario;
- b) aiutare e sostenere altri Gruppi e/o Comitati Emmaus, Enti ed Organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, impegnati in iniziative sociali che nella lotta nonviolenta contro l'oppressione e l'ingiustizia, contribuiscano alla liberazione integrale di ogni Persona, Società e Nazione perché ognuno possa vivere senza bisogno di essere assistito, ma nella piena realizzazione della propria dignità, in un reciproco scambio di culture e di valori.
- c) conoscere e sostenere i progetti alternativi alla società liberal-capitalista in atto nei paesi impoveriti del Sud del Mondo, per far sì che i poveri di questi Paesi possano diventare soggetti attivi ed attori principali della loro storia e del loro umano integrale sviluppo; progetti che tendano all'autosufficienza delle popolazioni interessate, attraverso azioni ed iniziative che possano essere gestite in loco autonomamente;
- d) sensibilizzare l'opinione pubblica con una continua informazione sull'evoluzione del mondo dei poveri e degli oppressi, privilegiando azioni volte agire sulle cause strutturali e personali della miseria, risvegliando e provocando le coscienze, per servire e far servire per primi i più sofferenti, per condividere con essi i loro drammi e le loro difficoltà, nonché le loro lotte nonviolente private e pubbliche contro le cause della miseria in tutte le sue forme;
- e) suscitare al proprio interno, per esercitarla nei confronti dei vari «centri di potere» anche in collaborazione con ogni Ente, Associazione, movimenti animati da analoghe finalità, una forza di pressione morale e politica affinché in ogni ordinamento, programma e progetto economico, politico, culturale e sociale siano prioritari i bisogni dei più poveri e dei più deboli, anziché i desideri dei più abbienti;
- f) organizzare nel proprio territorio indagini, studi, ricerche, convegni, dibattiti, tavole rotonde, cineforum per la formazione permanente dei propri Soci sulle tematiche che formano l'oggetto del proprio impegno;
- g) promuovere attività ricreative per un piacevole impiego del tempo libero di comunitari e amici;
- h) acquistare ed affittare terreni per adibirli ad attività agricole di produzione e di allevamento per provvedere ai fabbisogni delle attività sopra elencate, seguendone il buon funzionamento amministrativo;
- i) promuovere e stabilire accordi e convenzioni con altri enti, istituti privati o pubblici italiani e non, che abbiano le stesse finalità e svolgano comunque attività di comune interesse.

Art. 4 - REPERIMENTO RISORSE ECONOMICHE

4.1) Secondo quanto indicato nelle finalità all'art.3, per reperire le risorse economiche per le realizzazione dei suddetti impegni, l'Associazione dovrà tendere all'autosufficienza, attraverso il lavoro volontario dei

propri soci e di coloro che hanno liberamente scelto di vivere in Comunità secondo lo spirito e le modalità riportate nell'art.9.

Il lavoro consiste:

- nella raccolta, cernita, sistemazione e vendita di oggetti di recupero (mobili, elettrodomestici, libri, oggetti che possano ancora avere una qualunque utilità, quadri, vestiti, materiale elettrico e varie), nel rispetto della normativa vigente in materia;
- nel restauro, ove possibile, dei mobili recuperati, e nel lavoro di falegnameria in genere;
- nella coltivazione di terreni per una autosufficienza alimentare ed anche per vendita di prodotti agricoli;

4.2) Al fine di aumentare le proprie possibilità di servizio sociale secondo i fini statutari, l'Associazione potrà compiere inoltre ogni operazione immobiliare, finanziaria e creditizia, nonché qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e disposizione, nessuno escluso, ed in particolare acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato, ed affittare beni mobili ed immobili, oggetti di arredamento nonché denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere, contrarre mutui attivi e passivi, amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà, scegliere il personale per la direzione, amministrazione e gestione delle comunità, dei gruppi, di tutto quanto previsto per gli impegni dettagliati nelle lettere di cui sopra.

Art. 5 - DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 6 - SOCI E AMICI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che, accettandone e vivendone gli ideali, partecipano con carattere di continuità all'attività ed alle iniziative dell'Associazione.

Sono Amici Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti di fatto (comunità e gruppi informali) che, accettandone e vivendone gli ideali, sostengono economicamente l'Associazione, o vi partecipano con carattere occasionale e/o temporale.

Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione è incompatibile con la qualità di socio.

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che decide inappellabilmente, a maggioranza dei propri componenti, se accogliere o meno tale domanda.

La domanda di ammissione deve essere esaminata entro tre mesi e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo. Decorso 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta. Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata. Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'Assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto.

L'Assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato; di recedere dall'Associazione.

Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.

I soci hanno l'obbligo:

- di contribuire alla vita dell'Associazione, mettendo gratuitamente a disposizione il proprio tempo, ciascuno secondo le proprie possibilità, e secondo i Regolamenti interni ad ogni iniziativa dell'Associazione;
- di osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti emessi, nonché le delibere degli Organi Associativi;
- di collaborare al buon andamento dell'Associazione, favorendone gli scopi secondo le loro possibilità.

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle delibere dell'Assemblea, e alle elezioni delle cariche associative;
- di prendere visione del bilancio annuale, e di presentare agli Organi Associativi eventuali osservazioni, riferentisi alla gestione;
- di prendere visione ed esaminare i libri sociali fra i quali, in particolar modo, il libro soci, libro dei verbali del Consiglio Direttivo e il libro dei verbali della assemblee dei Soci.

Gli amici sostenitori hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, con diritto di parola ma non di voto;
- di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi Associativi eventuali osservazioni riferentisi alla gestione;
- di prendere visione ed esaminare i libri sociali fra i quali, in particolar modo, il libro soci, libro dei verbali del Consiglio Direttivo e il libro dei verbali della assemblee dei Soci.

Art. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, nonché per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo:

- la perdita di uno dei requisiti necessari all'ammissione;
- l'inosservanza degli obblighi morali, sociali e lavorativi stabiliti dal presente statuto e dalle delibere delle Assemblee regolarmente adottate in conformità alla Legge
- l'inadempienza nei confronti degli obblighi assunti o il compimento di azioni contrastanti con gli interessi o gli scopi dell'Associazione, o determinanti contrasti o attriti tra i soci;

Prima dell'esclusione, al Socio devono essere contestati i motivi della proposta di esclusione con l'assegnazione di un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni.

Le delibere del Consiglio Direttivo relative all'esclusione del Socio sono impugnabili con ricorso all'Assemblea con le modalità per l'impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione, come previste nell'articolo 6.

Anche le eventuali controversie tra l'Associazione ed i Soci, o tra i Soci fra loro, in dipendenza del rapporto associativo, saranno sottoposti al giudizio ed alle decisioni insindacabili dell'Assemblea.

Art. 9 - COMUNITA'

La Comunità è una comunità di vita, di lavoro, di servizio e di lotta nonviolenta contro le cause della miseria. Una Comunità pertanto, aperta all'accoglienza, che sperimenta la più ampia condivisione di vita, secondo le indicazioni espresse dalla Commissione Amministrativa di Emmaus Internazionale, nel Documento redatto all'Aia il 27/04/1981.

Essa costituisce la radice, l'ideale ed il sostegno a tutto l'impegno ed il lavoro che il movimento Emmaus svolge nel mondo, pur rispettando ogni altra scelta, anche per vivere e diffondere i valori di Emmaus.

La Comunità è retta da un socio responsabile nominato dall'Assemblea della presente Associazione, su indicazione non vincolante dell'Associazione Emmaus Italia.

Il Responsabile della Comunità fa parte del Consiglio Direttivo della presente Associazione.

Art. 10 - PATRIMONIO - DURATA DELL'ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

10.1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito del Fondo Comune iniziale dei Soci fondatori, dalle quote di iscrizione, dal beneficio del lavoro volontario dei Soci, nonché da ogni contributo, lascito, eredità o donazione che all'Associazione pervenga, con tale specifica destinazione, nonché dai beni che l'Associazione stessa acquisti.

10.2) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

10.3) A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro 4 mesi dalla scadenza dell'esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'associazione.

Art. 11 - GRATUITA' CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche e gli incarichi associativi vengono svolti a titolo totalmente gratuito.

Art. 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali della presente Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente.

Sono organi eventuali:

- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Tesoriere.

L'Assemblea, ritenendolo opportuno e necessario, potrà costituire, con espressa delibera, il Collegio dei Revisori dei Conti e nominarne i membri. In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell'organo eventuale, questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio Direttivo in carica o di nuova e contestuale nomina.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione, formato da tutti i soci che, al giorno dell'invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti.

Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita dalla maggioranza dei Soci. L'Assemblea ordinaria delibera, tanto in prima che in seconda convocazione con voto favorevole della metà più uno degli associati presenti, nelle seguenti materie:

- a) nomina dei Soci da preporre agli organi sociali;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) approvazione del bilancio di esercizio;
- d) determinazione del programma annuale dell'Associazione;
- e) entità quota sociale annuale;
- f) definizione di ogni altra questione non espressamente demandata alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 3 mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente, lo ritengano utile per l'attività dell'Associazione; viene inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci: tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modifica dello Statuto;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione, messa in liquidazione dell'Associazione.

Le deliberazioni relative al punto a) devono essere adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, mentre quella relativa al punto b) dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli stessi associati.

Sia per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria, la seconda convocazione deve tenersi non prima di 48 ore e non oltre 10 giorni dalla prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Gli amici sostenitori possono partecipare alle Assemblee con diritto di parola ma non di voto.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi sarà l'Assemblea a scegliere, tra gli associati, chi debba presiederla.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto; è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea, su segnalazione degli associati.

Possono essere chiamate a collaborare con il Consiglio Direttivo persone qualificate non aderenti o Amici sostenitori. A dette persone sono riservate competenze puramente consultive.

I membri nominati sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l'assemblea provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina.

Il consiglio decide sulle seguenti materie:

- a) amministrazione dell'Associazione;
- b) elezione tra i propri membri, nella sua prima seduta, del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione;
- c) esercizio di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati da statuto all'Assemblea o al Presidente;
- d) redazione e presentazione all'Assemblea per approvazione del bilancio e della relazione annuale sull'attività dell'Associazione, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- e) determinazione delle modalità di esecuzione del programma annuale, assegnazione dei relativi incarichi e definizione delle iniziative da intraprendere per l'esecuzione del programma stesso;
- f) accettazione di nuovi Soci;

g) esclusione e cancellazione dei Soci.

Art. 15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Egli rappresenta l'Associazione legalmente, di fronte a terzi, ed in giudizio in qualsiasi grado e giurisdizione, ivi compresa la Corte di Cassazione.

Il Presidente adempie alle funzioni demandate dalle leggi e dallo statuto, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e firma la corrispondenza.

Convoca il Consiglio e l'Assemblea tutte le volte che lo ritiene opportuno, ma quest'ultima almeno una volta all'anno. Nell'assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce con tutte le attribuzioni ed i poteri, il Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituisce di fronte a terzi la prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 - TESORIERE

Il Tesoriere, di nomina eventuale da parte del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, di costituzione e nomina eventuale da parte dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.

I Revisori dei conti non ricevono alcuna remunerazione per la loro carica. Trattandosi di ente non commerciale, ai revisori non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art.13,

nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, sarà devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

I Soci sono tenuti a rimettere ogni decisione su controversie nascenti dalla interpretazione del presente Statuto e/o da rapporti con altri Soci e/o Associazioni in relazione alle attività sociali, ad un arbitro amichevole compositore, nominato su accordo fra le parti interessate alla controversia, scelto nell'ambito del movimento Emmaus. L'arbitro è, a tutti gli effetti, mandatario delle parti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio. In mancanza di accordo, sarà provveduto alla nomina dell'arbitro da parte del Presidente del Tribunale di Bologna.

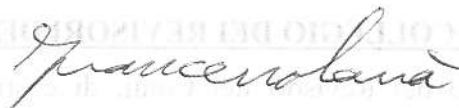
Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Letto e sottoscritto l'11/06/2019

Il Segretario

Il Presidente





FOGLIO DELLE PRESENZE ASSEMBLEE SOCI

Nominativi di soci e amministratori presenti all'assemblea tenutasi in San Lazzaro di Savena (BO), il giorno
11/06/2019 alle ore 9.30, in 2° convocazione.

Socio	delega	firma
RAFFAELE BONAZZI		Raffaele Bonazzi
GIULIANO GRANDINI		Giuliano Grandini
FABIO BINI		Bini Fabio
GAETANO CARLI BALLOLA		Carli Ballola Gaetano
LINO CAVALIERE		Lino Cavaliere
CLAUDIO GHIONI		Ghioni Claudio
MARIO FANTINI	X	Ghioni Claudio
LUCIA ZECCHI	X	Stefanelli Sergio
SERGIO STEFANELLI		Stefanelli Sergio
ANNA DALLOMO		Dallomo Anna Maria
SANDRO STEFANELLI		Stefanelli Sandro
NADIA CHIAPPARINI		Nadia Chiapparini
FEDERICA GORNI		Gorni Federica
KURZ GAMBINI SUSANNE RENATE	X	Granceneria

Amministratori	delega	firma
PRESIDENTE FRANCESCO CARRÀ		Granceneria
CARLO GAMBINI		Carlo Gambini
CECILIA FLAMMINI	X	Carlo Gambini
IRENE LANZONI	X	Carlo Gambini